



Regolamento comunale

Pontile di Carabietta

CAPITOLO I · CAMPO D'APPLICAZIONE E SCOPO

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1 Il presente Regolamento è applicabile agli attracchi del pontile di Carabietta di proprietà del comune di Collina d'Oro.
- 2 ... (1)
- 3 Restano riservate le competenze e le norme cantonali.

Art. 2 Scopo

Il presente Regolamento definisce e disciplina l'uso del pontile definito nell'articolo 1, allo scopo di mantenerlo in buone condizioni e di assicurare la convivenza di tutti i loro utenti.

CAPITOLO II · PERMESSO

Art. 3 Obbligo di autorizzazione

- a. Ai fini del presente regolamento, l'attracco di natanti è soggetto ad autorizzazione. Un posto di attracco comunale potrà essere concesso dal Municipio ai proprietari di imbarcazioni che si impegnano a rispettare le condizioni del presente Regolamento;
- b. Sono ammessi solo natanti immatricolati e muniti di relativi contrassegni, ben visibili per consentire l'identificazione. Fanno eccezione i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza federale dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere;
- c. Il Municipio delega all'Ufficio tecnico comunale il rilascio delle autorizzazioni e l'esecuzione dei relativi controlli;
- d. La domanda per l'ottenimento di un permesso va presentata al Municipio, rispettivamente all'Ufficio tecnico comunale, in forma scritta, mediante l'apposito formulario. Alla domanda va allegata una fotocopia della licenza di navigazione.

¹ abrogato con risoluzione SEL del 9.1.2020 (160-RE-15333)



Art. 4 Condizioni generali;

- a. Gli utenti devono essere persone fisiche e nel contempo proprietari del natante stazionato e immatricolato nel Canton Ticino o ammesso alla navigazione sul Ceresio.
- b. Non può essere assegnato più di un posto d'attracco per nucleo familiare.
- c. La cessione delle autorizzazioni non è ammessa, con riserva della possibilità di trasferimento ad un membro del medesimo nucleo familiare, previo preavviso del Municipio.

Art. 5 ... ⁽²⁾

Art. 6 Durata

- ¹ La durata dell'autorizzazione è di regola un anno, ed è tacitamente rinnovata a meno che non intervenga un mancato rinnovo o una rinuncia (v. cpv. 2).
- ² Il non rinnovo, rispettivamente la rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione devono essere comunicati per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.
- ³ Senza comunicazioni formali entro i termini definiti nell'autorizzazione, la stessa si intende rinnovata per un altro anno.

Art. 7 Cambiamento o vendita

- ¹ Il cambiamento del natante presuppone l'autorizzazione del Municipio. Un diritto per un nuovo permesso esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono da quelle del natante precedente e se le dimensioni non eccedono a quelle del posto finora occupato.
- ² In caso di vendita di un natante il nuovo acquirente non può vantare nessun diritto di subingresso nell'autorizzazione. Egli deve presentare una nuova domanda di autorizzazione al Municipio che sarà decisa sulla base dei criteri previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

CAPITOLO III · SCELTA DEGLI UTENTI E TARIFFE

Art. 8 Scelta degli utenti

- ¹ Gli utenti vengono scelti rispettando il seguente ordine di priorità:
 - a. i proprietari di natanti finora stazionati al pontile di Carabietta;
 - b. domiciliati nel Comune e nel contempo proprietari di natanti;
 - c. residenti, ma non domiciliati nel Comune (proprietari e affittuari di immobili nel Comune;
 - d. in assenza di richieste sufficienti il Municipio può assegnare posti di attracco a proprietari di natanti domiciliati in altri Comuni.
- ² Nel caso in cui il numero di richieste supera quello di posti di attracco disponibili il Municipio allestisce una lista d'attesa. I posti di attracco che si liberano vengono assegnati secondo l'ordine di iscrizione nella lista, considerate le dimensioni del natante e salvaguardando il rispetto del cpv. 1.

² abrogato con risoluzione SEL del 9.1.2020 (160-RE-15333)



Art. 9 **Revoche**

- 1 Il Municipio può revocare in ogni momento l'autorizzazione con l'obbligo dell'immediata riconsegna del posto barca se:
 - a. il comportamento del proprietario del natante compromette il regolare esercizio del pontile;
 - b. l'utente non immatricula un natante intestato a lui entro 6 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Municipio;
 - c. l'imbarcazione non naviga sul lago Lugano per un periodo di un anno;
 - d. l'utente non si attiene alle norme del presente Regolamento
 - e. l'imbarcazione risulta in cattivo stato di manutenzione, affondata o abbandonata;
 - f. l'utente è in arretrato con il pagamento della tassa di autorizzazione;
 - g. in caso di gravi infrazioni il Municipio può revocare con effetto immediato l'autorizzazione.
- 3 In caso di trasferimento di domicilio l'autorizzazione viene a decadere ed il natante dovrà essere allontanato entro tre mesi dalla data di partenza dal Comune.

Art. 10 **Tasse d'uso**

- 1 Le tasse per i natanti ormeggiati sono suddivisi in categorie in funzione della loro larghezza:

• categoria A fino a 180 centimetri	da fr.500.00	a fr. 700.00
• categoria B da 181 a 230 centimetri	da fr.800.00	a fr. 1'300.00
• categoria C da 231 a 260 centimetri	da fr. 1'300.00	a fr. 1'600.00
• categoria D da 261 a 340 centimetri	da fr. 2'000.00	a fr. 3'000.00
- 2 Per la larghezza fa stato quella riportata nella licenza di navigazione.
- 3 Il Municipio stabilisce le tasse annue mediante ordinanza.
- 4 Il Municipio può decidere di adeguare periodicamente le tasse ai mutamenti dei costi del capitale e dell'esercizio entro gli importi fissati nel presente Regolamento.

CAPITOLO IV · UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA

Art. 11 **Accesso**

- 1 L'accesso al pontile è riservato agli utenti e ai loro ospiti.
- 2 L'accesso al pontile è sbarrato da un cancello: gli utenti riceveranno una chiave per la quale è chiesta una cauzione di fr. 50.--, che verrà restituita, previa riconsegna, al momento della scadenza dell'autorizzazione. Il cancello dovrà rimanere sempre chiuso affinché il pontile non possa essere accessibile ad esternei (ad eccezione dei pescatori).
- 3 In caso di emergenza possono rifugiarsi natanti in difficoltà, anche se appartenenti a terze persone.



Art. 12 **Ormeggio dei natanti**

- 1 Le imbarcazioni devono essere ormeggiate al posto a loro assegnato.
- 2 Il cambiamento dei posti assegnati può avvenire solo con il consenso del Municipio.
- 3 Il Municipio può modificare in ogni tempo i posti di ormeggio, dandone comunicazione agli interessati.
- 4 La scelta del sistema di ormeggio è libera.
Esso deve tuttavia essere realizzato a regola d'arte e non deve danneggiare l'infrastruttura usata e l'ormeggio di altre imbarcazioni.
I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.
- 5 È vietata qualsiasi modifica alle installazioni. Sono segnatamente vietati i lavori di traforatura o altri interventi di tipo meccanico.
- 6 Onde evitare rumori le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscono lo sbattere delle cordine contro gli alberi.
- 7 Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi di materiale sintetico o di gomma commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione.
- 8 La barra del timone deve essere tenuta salda e ferma mediante cima testata.
- 9 La prua dell'imbarcazione deve possibilmente essere rivolta verso i venti predominanti.

Art. 13 **Circolazione**

- 1 All'interno del comprensorio e nelle immediate vicinanze dell'infrastruttura definite dall'art. 1 la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.
- 2 L'accesso al pontile e ai singoli attracchi vanno sempre mantenuti liberi.

Art. 14 **Manutenzione e cura**

- 1 La manutenzione ordinaria è eseguita dal Comune.
- 2 Ogni utente deve utilizzare con cura le infrastrutture a disposizione.
- 3 I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione della loro imbarcazione. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere.
- 4 Danni o difetti all'impianto o alle imbarcazioni devono essere tempestivamente notificati al servizio competente, rispettivamente al proprietario del natante danneggiato.
- 5 Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate, affondate o non correttamente ormeggiate sono rimosse su ordine del Municipio, a spese del proprietario del natante, previa diffida.



Art. 15 **Ordine generale e divieti**

- 1 È vietato fare il bagno nelle immediate vicinanze del pontile.
- 2 Il pontile deve sempre essere tenuto sgombro.
- 3 Sono vietati i lavori di manutenzione e di riparazione che possono causare inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio dei motori, come pure pulire i natanti con detergenti o sostenze chimiche.
- 4 Difetti che possono causare perdite di olio o di carburante devono essere immediatamente eliminati.
- 5 È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di toilettes e/o lavelli con scarico in acqua. Le toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate senza provocare inquinamenti.
- 6 Le acque luride dei natanti (acque di sentina, oli) devono essere evacuate tramite un'apposita pompa.
- 7 Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area del pontile; qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo compito provvedere all'immediata pulizia e alla rifusione di eventuali danni.
- 8 Equipaggi in tardo rientro sono tenuti ad evitare rumori inutili.
- 9 È vietato fumare sul pontile.
- 10 È inoltre vietato:
 - a. l'attracco, anche temporaneo, se non di emergenza, di natanti estranei all'infrastruttura;
 - b. autorizzare terze persone ad usufruire del proprio posto, anche per un breve periodo;
 - c. lasciare inutilizzato il posto di attracco per un periodo superiore a un anno senza preventiva autorizzazione al Municipio;

Art. 16 **Responsabilità**

- 1 L'uso del pontile avviene a rischio proprio dell'utente.
- 2 Il proprietario del natante è responsabile dei danni che lo stesso causa nell'area infrastruttura, siano esse ai manufatti o ad altri natanti.
- 3 Il Comune non risponde in caso di avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano esse causate da persone o da eventi naturali. Resta riservato il caso previsto dall'art. 58 CO.
- 4 I proprietari che affidano i loro natanti a terzi sono personalmente responsabili per i danni da questi causati.

CAPITOLO IV · DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 **Sorveglianza e penalità**

- 1 Il Municipio è responsabile dell'applicazione del presente Regolamento ed emana le necessarie disposizioni esecutive. Nei limiti fissati dalla legge esso può delegare le competenze attribuitegli.
- 2 Il mancato rispetto delle presenti norme e delle disposizioni del Municipio è punito con la multa ai sensi dell'art. 145 LOC.



Art. 18 **Entrata in vigore e abrogazioni**

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il Regolamento comunale per l'esercizio del pontile di Carabietta del 9 luglio 2001 dell'ex comune di Carabietta.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 143 del 30 settembre 2019.

Per il Consiglio Comunale

La Presidente
Claudia Conca Soldati

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli Scrutatori
Simona Bonvicini
Federica Chiry

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni, e meglio dal 1 ottobre al 15 novembre 2019.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione 160-RE-15333.